



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefania Calo'	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 136/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Roberto Rafael CRUSES (cf: CRSRRT46H11Z600W), nato il 11/06/1946 a Buenos Aires (Argentina) ed ivi residente, domiciliato in Castelnovo ne' Monti (RE), via Garfagnolo n. 19/1;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Antonio Ferretti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, ancorché non coincidente con il luogo di residenza;

osservato, infatti, che l'istante, avente cittadinanza sia italiana che argentina, risiede per sei mesi all'anno in Italia assieme alla moglie e ad uno dei figli, in un appartamento condotto in locazione (il relativo contratto risulta sottoscritto dal ricorrente);

che l'indebitamento dell'istante, pari a circa euro 50.000, risulta essere accumulato per la quasi totalità verso l'Erario;

ritenuto quindi, alla luce di quanto dedotto e documentato, che il luogo ove il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile da terzi debba farsi coincidere con il luogo di abituale dimora in Italia (Castelnovo ne' Monti (RE), via Garfagnolo n. 19/1);

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;



ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. CRUSES per circa euro 50.000, accumulato per la quasi totalità nei confronti dell'Erario;

rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito unicamente da un'autovettura Opel Astra tg. BS698AP, immatricolata nell'anno 2001;

che il ricorrente è titolare dei seguenti rapporti bancari:

1) c/c bancario C01-22-010005478 presso BANCA CENTRO EMILIA filiale di Casina. Saldo negativo;

2) in Argentina c/c presso Banco de Galicia y Buenos Aires n. DNI 7.774.804 con saldo di euro 3,59;

3) in Argentina c/c presso Banco de la Nacion Argentina n. 3562441335 con saldo al 27/06/2025 di euro 958,30;

4) conto corrente Revolut n. 291248506917 con saldo attivo al 01/07/2025 di € 0,72;

5) carta prepagata n. 085098506309 con saldo pari ad euro 3,36;

rilevato che il sig. CRUSES percepisce dall'INPS, a titolo di pensione, la somma mensile di euro 1.047,62 circa nonché, a titolo di pensione dall'Ente di previdenza sociale argentino, l'ulteriore somma, al tasso di conversione pesos arg./€, pari a circa euro 573,89 mensili (importo che, nelle note integrative al ricorso, è stato indicato nella maggior somma di euro 687,84), per un totale complessivo di euro 1.735,46;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il ricorrente è coniugato e, quando si trova in Italia per sei mesi all'anno, vive assieme alla moglie e ad uno dei figli in un appartamento condotto in locazione;

che nei sei mesi in cui, ogni anno, il ricorrente fa ritorno in Argentina (per continuare a poter percepire la pensione Anses), ha dichiarato di impiegare per il proprio mantenimento il solo importo della pensione argentina (integrato con l'aiuto di parenti), continuando così a provvedere al mantenimento della moglie e del figlio residenti in Italia tramite quanto percepito dall'INPS a titolo di pensione;

che il ricorrente ha quindi indicato in euro 1.550 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

che il ricorrente ha inoltre documentato, in conformità all'integrazione richiesta dal Tribunale, sia le spese ordinarie come



sopra indicate, sia le spese per i biglietti per il trasferimento annuale in Argentina, di fatto gravanti sull'importo percepito a titolo di pensione Anses;

ritenuto in definitiva che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che la pensione INPS del ricorrente è oggetto di una trattenuta in favore di IFIS NPL INVESTING SpA;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo in favore del creditore cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

ritenuto che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il ricorrente ha chiesto che l'autovettura di proprietà e il saldo attivo dei rapporti bancari in precedenza indicati siano esclusi dalla liquidazione, la prima poiché necessaria al ricorrente per esigenze personali e di famiglia, oltre che perché di scarso valore, e il denaro per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura e del saldo attivo dei rapporti sopra indicati possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare necessità personali (seppur nel limite massimo di euro 400,00);

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;



osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in euro 8.886,42 la somma che potrà essere distribuita ai creditori;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella specie non sussistenti);

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Roberto Rafael CRUSES (cf: CRSRRT46H11Z600W), nato il 11/06/1946 a Buenos Aires (Argentina) ed ivi residente, domiciliato in Castelnovo ne' Monti (RE), via Garfagnolo n. 19/1;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Antonio Ferretti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura indicata in parte motiva e il saldo dei rapporti bancari indicati in ricorso, alla data del deposito del ricorso, nel limite massimo di euro 400 complessivi;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di pensione INPS/ANSES che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.550;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;



IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 13/10/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolo' Stanzani Maserati

il presidente

Stefania Calo'

